
PREFAZIONE*

di *Attilio Zimatore*

1. È curioso notare come milioni di italiani, delle più diverse età e provenienze, di differente formazione culturale ed estrazione sociale, lontani dal mondo del diritto e poco interessati allo studio di codici e leggi, siano invece perfettamente a conoscenza delle regole del diritto sportivo e siano capaci di discuterne approfonditamente, denotando talvolta insospettabili capacità esegetiche e critiche. Accade così negli ambienti più diversi, nelle ovattate sale di un circolo cittadino come ai tavoli di un bar di provincia, nelle trasmissioni televisive come nelle piazze, di ascoltare animate e dotte discussioni sulle regole di competizioni sportive e sulla applicazione che ne è stata fatta, sulla interpretazione di Statuti e Regolamenti sportivi, su pretese violazioni di norme sportive, su contestate sanzioni e penalizzazioni, su squalifiche, ripescaggi, retrocessioni, con sottili distinzioni interpretative e acute analisi di processi sportivi.

Questa vastissima popolarità del diritto sportivo è solo un riflesso della diffusione e della straordinaria rilevanza sociale ed economica dei rapporti che esso regola. Rapporti che non possono stare senza un ordinamento normativo che li disciplini, non soltanto sul piano tecnico, ma anche su un piano organizzativo e giuridico.

Oltre a registrare un interesse tanto diffuso e trasversale, ormai da vari decenni il diritto sportivo ha acquisito piena dignità scientifica; è entrato nelle aule universitarie e forma oggetto di studi e ricerche da parte di schiere di giuristi che ad esso dedicano articoli e saggi, opere monografiche e manuali.

* La presente Prefazione è relativa alla prima fortunata edizione di quest'Opera (2019). All'autorevolezza del Prefatore, al quale si rinnovano i più sentiti e sinceri ringraziamenti, si accompagna l'interesse per la ricchezza e per l'attualità delle riflessioni espresse che hanno guidato i successivi aggiornamenti.

2. Il diritto sportivo, che già in precedenza aveva suscitato l'interesse di un giurista e filosofo del diritto come Widar Cesarini Sforza¹, a partire dal 1949, aveva trovato il suo primo luogo di approfondimento scientifico nella *Rivista di diritto sportivo*², che si proponeva appunto di elaborare una impostazione teorica della materia secondo un criterio sistematico e nel cui Comitato scientifico sedevano, tra gli altri, Rosario Nicolò e Giuliano Vassalli. La Rivista, fin dal suo esordio, ospitò contributi di prestigiosi giuristi, privatisti e pubblicisti, da Domenico Rubino a Massimo Severo Giannini³, testimoniando così la ricchezza della materia, l'attenzione della quale essa già godeva e, soprattutto, la varietà di prospettive di studio del diritto sportivo. La Rivista, oltre a Sezioni dedicate a saggi di dottrina, alla giurisprudenza, con note di commento, alla legislazione, conteneva anche una Sezione dedicata alla *Giurisprudenza federale*, nella quale venivano riportate le decisioni rese dagli organi della giustizia sportiva. In tal modo, con scelta innovativa, la Rivista accendeva un faro sulla giustizia domestica e ne sottolineava la rilevanza all'interno del sistema sportivo, fornendo un importante punto di riferimento sulle interpretazioni più accreditate. Circa venti anni dopo alla giustizia sportiva avrebbe dedicato la sua attenzione con un'opera monografica, per primo, l'illustre processualista Francesco Paolo Luiso⁴.

L'ambito scientifico della Rivista non si limitava a temi di interesse strettamente sportivo, ma investiva temi di carattere generale ed interdisciplinare. Basti ricordare che, all'inizio degli anni '50, essa partecipò attivamente al largo e contrastato dibattito dottrinale che prese avvio a seguito del disastro aereo di Superga e delle sentenze che avevano negato il diritto al risarcimento del danno in favore dell'A.C. Torino, esprimendo una posi-

¹ W. CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro it.*, a. LVIII, n. 1, 1933, c. 1381 ss.

² Sulla nascita e sulla storia della Rivista di diritto sportivo si rinvia all'interessante e denso saggio di A. CAPPUCCIO, *La Rivista di diritto sportivo nella temperie culturale dell'Italia repubblicana*, in *Riv. dir. sportivo*, 2017, p. 203 ss.

³ M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sportivo*, a. I, nn. 1-2, 1949, p. 10 ss. Questo importante saggio di Massimo Severo Giannini (il quale era pure componente del Comitato scientifico della Rivista) – che diede avvio ad un ampio dibattito dottrinale – ha rappresentato e continua a rappresentare ancora oggi un fondamentale punto di riferimento nello studio del diritto sportivo e soprattutto del tema della giuridicità dell'ordinamento sportivo. Tema sul quale il Giannini tornò anche molti anni dopo (M.S. GIANNINI, *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1996, pp. 671-677).

⁴ F.P. LUISEO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975.

zione decisamente favorevole all'accoglimento della domanda proposta dalla società calcistica⁵.

Pochi anni dopo la fondazione della Rivista – alla metà degli anni '50 – al diritto sportivo dedicava la sua autorevole attenzione anche Angelo Falzea, sottolineando l'urgenza di affrontare il problema del rapporto tra le norme di diritto sportivo e quelle dell'ordinamento giuridico statale⁶. In quegli stessi anni il diritto sportivo si affacciava timidamente nelle Università attraverso corsi di esercitazioni⁷ tenuti da docenti di discipline diverse (diritto privato, diritto commerciale, diritto amministrativo), dai quali già emergeva l'esigenza di un approccio interdisciplinare allo studio della materia.

Le prime cattedre universitarie espressamente dedicate al diritto sportivo vengono istituite a metà degli anni '80 dapprima presso gli Atenei di Napoli e di Palermo e poi, progressivamente, presso numerose altre Università italiane. Tali cattedre afferiscono ai settori scientifico disciplinari del Diritto privato, del Diritto pubblico, del Diritto amministrativo, ma in verità la varietà interdisciplinare della materia richiede competenze giuridiche assai più articolate e specialistiche. Di diritto sportivo si occupano studiosi di diritto privato e di diritto pubblico, di diritto del lavoro, di diritto commerciale, di diritto penale, di diritto processuale, di diritto internazionale, europeo e comparato.

E accanto ai corsi universitari fioriscono sempre più numerosi in questi ultimi anni corsi specialistici, corsi di perfezionamento e master, organizzati da Università e Scuole di formazione, rivolti non soltanto a giuristi ma anche a laureati di altre discipline economiche e sociali.

Nel frattempo, la Rivista di Diritto sportivo ha trovato un nuovo slancio con una rinnovata Direzione scientifica⁸ che vuole dare spazio a tutte le

⁵ A questo tema – che poneva il problema, di grande respiro teorico, della tutela aquiliana del credito – sul quale, nell'immediatezza, avevano preso posizione i più prestigiosi studiosi del tempo, da Nicolò a Barbero, da Bigiavi a Redenti, la Rivista dedicò largo spazio, pubblicando per esteso le varie sentenze con ampie note di commento dello stesso suo direttore, Giulio Onesti, di Roseda Tumati, nonché del privatista Carlo Alberto Funaioli.

⁶ A. FALZEA, *Lo sport e il diritto*, in *Annuario della Università degli Studi di Messina*, Messina, 1955, pp. 19-27.

⁷ In particolare, nel 1957, presso l'Università di Firenze il Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Prof. Salvatore Romano, nel fornire un resoconto dell'attività didattica, segnalava la presenza, per il quarto anno consecutivo, di un *Corso di esercitazioni di Diritto Sportivo*, ed evidenziava il vasto interesse suscitato dalle lezioni tanto da parte di studenti, quanto da parte di laureandi e laureati iscritti a Seminari Forensi.

⁸ Affidata ad ALBERTO M. GAMBINO e GIULIO NAPOLITANO, affiancati da un prestigioso Comitato Scientifico.

diverse competenze specialistiche, accademiche e professionali, che partecipano allo studio del diritto sportivo, evidenziandone la complessità e la dimensione transnazionale. E, per garantire il più rapido aggiornamento e la migliore diffusione, accanto al tradizionale formato cartaceo, la Rivista si avvale ora di una versione *on line*.

In questo ricco e variegato quadro di interessi e di studi non potevano mancare i manuali⁹, la cui comparsa segna un punto di maturazione della materia e l'esigenza di una sua trattazione organica ed unitaria.

3. L'opera di Ettore Battelli, insieme ad un piccolo e qualificato gruppo di studiosi di diritto privato e diritto sportivo, "*Diritto privato dello sport*", per la generalità e la organicità della trattazione, può appunto collocarsi nella categoria dei moderni manuali di diritto sportivo, nell'ambito della quale si caratterizza per la prospettiva privatistica che viene espressamente privilegiata e dichiarata già nel titolo del volume. Seguendo la competenza dei suoi Autori, l'opera fornisce, dunque, una illustrazione esaustiva e sistematica degli istituti di diritto sportivo rilevanti sul piano dei rapporti privatistici, così come essi sono oggi conformati dalle norme statali, dalle norme sportive, dall'autonomia privata, dall'interpretazione offerta dagli organi di giustizia.

L'opera si sviluppa in tre parti: la prima dedicata ai contratti, la seconda alla responsabilità, la terza alla giustizia.

La parte relativa ai contratti si apre si caratterizza per una ampia trattazione del contratto di lavoro sportivo che muove dalla disciplina della l. 23 marzo 1981, n. 91 e dalla definizione di *professionismo* sportivo per soffermarsi poi sui requisiti del contratto – seguendo il tradizionale impianto codicistico: accordo, causa, oggetto, forma – ed evidenziarne la specialità. Trattando del rapporto tra sportivi e società sportive, un capitolo è stato opportunamente dedicato alla figura dell'agente sportivo, che ha assunto nel tempo un ruolo vieppiù rilevante, trovando riconoscimento positivo nel 2017 attraverso l'istituzione presso il CONI di un Registro nazionale degli agenti sportivi, per tutte le federazioni operanti nel nostro Paese¹⁰.

⁹Tra i quali piace ricordare quello di MARIO SANINO e FILIPPO VERDE (*Diritto sportivo*, Wolters Kluwer-Cedam) – particolarmente attento ai profili pubblicistici ed al tema della giustizia sportiva – che nel 2015 è giunto alla sua quarta edizione; e quello di GIUSEPPE LIOTTA e LAURA SANTORO (*Lezioni di diritto sportivo*, Milano, Giuffrè, 2018), anche esso alla quarta edizione.

¹⁰Cfr. l'art. 1, comma 373, della l. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2018) ed il successivo art. 1 del DPCM 23 marzo 2018 che appunto ha istituito presso il CONI il

Una approfondita attenzione è dedicata ai contratti commerciali di comunicazione e sfruttamento dell'immagine, nelle numerose, varie ed eterogenee formule offerte dalla prassi ed elaborate da una instancabile fantasia commerciale.

La forza attrattiva e la capacità suggestiva di uno sport, di un atleta, di una squadra, di una competizione sportiva li trasformano in straordinari strumenti di pubblicità e di comunicazione commerciale. Nel tempo la fervida capacità creativa dei pubblicitari ha elaborato tante diverse modalità di abbinamento tra eventi e personaggi del mondo sportivo, da un lato, e prodotti commerciali, dall'altro; e su queste formule si sono costruiti modelli contrattuali diversi.

In particolare, da oltre trenta anni la dottrina civilistica italiana si occupa del contratto di sponsorizzazione, trovando un campo di indagine ricco e multiforme, la cui varietà deriva dalla continua ed incalzante evoluzione degli strumenti e delle tecniche di comunicazione di massa. Il Manuale – se così possiamo definire l'opera che qui si presenta – fornisce una aggiornata disamina delle diverse tipologie di sponsorizzazione diffuse nella prassi contemporanea, dai modelli più tradizionali di abbinamento sino alle formule più innovative e sofisticate di *web sites sponsorship* e *videogame sponsorship*. Alla illustrazione delle diverse varianti di sponsorizzazione segue un'attenta analisi volta all'inquadramento e alla classificazione delle diverse formule contrattuali secondo i criteri qualificatori propri del diritto privato. L'indagine è arricchita dall'esame delle clausole più ricorrenti nella prassi contemporanea, tra le quali spiccano quelle volte a conferire rilevanza alla condotta dello sponsorizzato.

In questa categoria rientrano, tra le altre, le cc.dd. *morality clauses* attraverso le quali l'*intuitus personae* che permea il contratto di sponsorizzazione va oltre la qualificazione professionale ed atletica dello sponsorizzato per investire anche la sua vita privata. Esse mirano a scongiurare il grave rischio per lo sponsor che l'abbinamento con l'immagine dello sportivo possa tradursi in un pregiudizio commerciale anziché in un vantaggio ove lo sponsorizzato tenga comportamenti eticamente riprovevoli. Tali clausole sono state concepite per tutelare lo sponsor nel quadro di un sistema che vuole esaltare il principio di moralità nello sport. C'è da chiedersi, però, quanto queste clausole possono spingersi avanti nel sindacare i comportamenti dell'atleta; e mentre sembrano legittime le clausole che diano rile-

Registro Nazionale degli Agenti Sportivi. A seguito di dette disposizioni il CONI, con deliberazione n. 1596 del 10 luglio 2018 del Consiglio Nazionale, ha emanato il "*Regolamento CONI degli Agenti Sportivi*".

vanza a condotte penalmente rilevanti o gravemente antisportive – configurando clausole risolutive espresse o clausole di recesso – qualche dubbio potrebbe nutrirsi per clausole che riguardino la violazione di regole etiche e morali, come appunto accade nel caso delle *morality clauses*.

Peraltro, il c.d. “*effetto di ritorno*”, tipico della sponsorizzazione, può giocare anche in senso inverso con effetti reciprocamente vantaggiosi o svantaggiosi tanto per lo sponsor che per lo sponsorizzato. Ci si potrebbe domandare allora – simmetricamente a quanto accade nel caso di una condotta riprovevole tenuta dallo sponsorizzato – se l’atleta possa recedere dal contratto nel caso in cui lo sponsor si sia reso colpevole di condotte censurabili sul piano della correttezza commerciale o sul piano della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato.

Esaminate le tecniche di sponsorizzazione, il Manuale non tralascia di esaminare le ipotesi deteriori di *ambush marketing*, ove si realizzano forme di agganciamento arbitrarie e ingannevoli di un marchio o un prodotto ad un evento sportivo. E qui, denunciata l’insidiosità del fenomeno, l’attenzione si rivolge alle tecniche di *private enforcement* e di *public enforcement* segnalando la difficoltà di trovare efficaci tecniche di tutela rispetto a condotte subdolamente confusorie.

L’analisi dei contratti rilevanti in ambito sportivo si conclude con l’esame del mercato globalizzato dei diritti audiovisivi, del quale si illustra la evoluzione sino al riassetto complessivo della disciplina normativa in materia di titolarità e commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi attuato con la l. delega 19 luglio 2007, n. 106 e il d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9.

4. Le pagine dedicate alla responsabilità ripropongono il problema del rapporto tra ordinamento normativo statale e ordinamento sportivo, il quale – come lo stesso legislatore riconosce (art. 1, comma 1, d.l. 17 ottobre 2003, n. 220, conv. in l. 17 ottobre 2003, n. 280) – rinviene la sua originarietà e le ragioni della sua autonomia nell’essere una “*articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale*”. La predicata autonomia lascia tuttavia “*salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo*”. Si distinguono perciò fatti che assumono rilevanza di illecito soltanto nell’ambito dell’ordinamento sportivo, per i quali si prospettano effetti e sanzioni circoscritte a quello stesso ambito e per i quali vale il c.d. vincolo di giustizia sportiva; e fatti che – oltre a configurare illeciti sportivi – presentano profili di rilevanza

anche per l'ordinamento giuridico dello Stato. Si prospetta così, in questa seconda ipotesi, il delicato problema della interferenza tra poteri del giudice sportivo e poteri del giudice statale, della distinzione tra tutela invocabile dinanzi al primo e tutela esercitabile dinanzi al secondo. Problema che ha alimentato un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul quale è intervenuta la Corte Costituzionale con due successive importanti decisioni¹¹, nelle quali si è osservato che *“la regolamentazione statale del sistema sportivo deve dunque mantenersi nei limiti di quanto risulta necessario al bilanciamento dell'autonomia del suo ordinamento con il rispetto delle altre garanzie costituzionali che possono venire in rilievo, fra le quali vi sono ... il diritto di difesa e il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale presidiati dagli artt. 24, 103 e 113 Cost.”*. Ferma questa premessa, la Corte Costituzionale ha ritenuto che *“nelle controversie aventi per oggetto sanzioni disciplinari sportive non tecniche incidenti su situazioni soggettive rilevanti per l'ordinamento statale è possibile proporre domanda di risarcimento del danno al giudice amministrativo in regime di giurisdizione esclusiva, mentre resta sottratta alla sua giurisdizione la tutela di annullamento”*¹².

Nello studio dell'illecito sportivo un rilievo particolare è attribuito al regime di responsabilità oggettiva che grava sui sodalizi sportivi, posto a tutela della regolarità e della sicurezza delle competizioni. Nel segnalare l'importanza del principio, sovente considerato un cardine dell'ordinamento sportivo, il Manuale evidenzia la linea di tendenza della giustizia sportiva da qualche anno orientata a un temperamento della portata della responsabilità oggettiva, valorizzando il comportamento tenuto dalla società sportiva e tenendo conto dell'esistenza di un effettivo legame tra l'illecito e le specifiche responsabilità ascrivibili alla società¹³. Pur tenendo fermo il principio della responsabilità oggettiva della società sportiva per le illecite condotte dei suoi tesserati, i Giudici sportivi, prendono in considerazione la condotta della società, il suo livello di consapevolezza del prevedibile comportamento dei suoi tesserati o sostenitori, l'assenza – o meno – di un qualsivoglia vantaggio per la società stessa, l'eventuale adozione di regole e presidi tesi a prevenire comportamenti illeciti¹⁴. Tale valutazione, dichiara-

¹¹ Ci si riferisce a Corte Cost. 25 giugno 2019, n. 160 e n. 49 del 7 febbraio 2011. V. più diffusamente *infra* sub par. 5.

¹² Così in Corte Cost. 25 giugno 2019, n. 160.

¹³ Cfr. Coll. di Garanzia dello Sport, Sez. Un., 24 novembre 2015, n. 58.

¹⁴ In questa prospettiva si pongono anche le *Linee guida* per l'adozione di modelli di or-

tamente non formalistica, effettuata caso per caso, se non può condurre ad escludere la responsabilità oggettiva della società, fornisce tuttavia al giudice sportivo un criterio ai fini della determinazione della misura della sanzione, consentendone un contenimento. In questo quadro può forse affermarsi che, come il principio di responsabilità oggettiva delle società sportive ha una sua innegabile funzione 'politica', allo stesso modo anche a questa tendenza della giustizia sportiva può riconoscersi una sua positiva efficacia pratica, stimolando le società sportive ad adottare – secondo un principio che potremmo definire '*di precauzione*' – ogni opportuna cautela volta a prevenire qualunque prevedibile comportamento censurabile tenuto dai suoi tesserati in occasione delle competizioni sportive.

Evidenziando i rischi intrinsecamente connaturati all'esercizio di una attività sportiva, il Manuale si sofferma diffusamente sul tema della c.d. scriminante sportiva per la cui valutazione assumono rilievo, da un lato, le regole tecniche che disciplinano una data attività sportiva, dall'altro, la consapevole accettazione dei rischi propri di quella attività. Il Manuale da conto dell'ampio e contrastato dibattito sul problema della risarcibilità del danno cagionato da un atleta ad un altro nel corso di una competizione sportiva e pur nel rispetto delle regole tecniche del gioco, chiedendosi quando possa considerarsi superata la soglia del rischio consentito e rilevando la notevole differenziazione di questa soglia in relazione alle varie categorie di sport.

Infine, il Manuale non trascura di esaminare il problema della responsabilità civile di soggetti che svolgano attività comunque connesse all'esercizio dello sport: l'organizzatore degli eventi sportivi, il gestore degli impianti, le società calcistiche, i medici sportivi, i direttori di gara. Si analizzano così una serie di ipotesi che assumono i contorni di 'attività pericolose' e nelle quali la responsabilità – che potrebbe rilevare sia a titolo contrattuale che extracontrattuale – si proietta non solo nei confronti degli atleti, ma anche nei confronti di terzi, in particolare, gli spettatori. Il Manuale fornisce anche una interessante panoramica della giurisprudenza in materia di responsabilità dei gestori di impianti sportivi, soffermandosi

ganizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità recentemente approvate dal Consiglio Federale della FIGC. Rispettando una serie di *standard* di condotta (che hanno riguardo, tra l'altro, ai seguenti parametri: valutazione dei rischi, leadership e impegno, codice etico e sistema procedurale, controlli interni e controlli sulle terze parti, organismo di garanzia, comunicazione e formazione, sistema interno di segnalazione, sistema disciplinare, riesame e monitoraggio, ecc.), le società potranno ottenere il riconoscimento di esimenti e attenuanti.

sull'ipotesi che ha suscitato maggiore interesse, quella della gestione di impianti e piste da sci; ipotesi sulla quale è intervenuto lo stesso legislatore con la l. del 24 dicembre 2003, n. 363, dettando una serie di disposizioni in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, con specifici obblighi a carico del gestore delle aree sciabili.

5. Il tema della giustizia sportiva richiama con forza il problema di fondo dell'autonomia dell'ordinamento sportivo – che rivendica la sua autodichia – e del rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico dello Stato. Onde la terza parte del Manuale, dedicata appunto alla giustizia sportiva, si apre con una approfondita riflessione su questi aspetti di carattere teorico generale e sui principi che governano il riparto di giurisdizione tra giudice sportivo e giudice dello Stato, anche alla luce dei criteri sanciti dalla l. n. 280/2003, sui quali – come si è già riferito nelle pagine che precedono – si è sviluppata una contrastata giurisprudenza, sino alla più recente decisione della Corte Cost. n. 160 del 25 giugno 2019, la quale, superando i dubbi sollevati dal TAR del Lazio¹⁵, ha ritenuto la “*non irragionevolezza*” della scelta del legislatore di limitare l'intervento giurisdizionale “*alla sola tutela per equivalente di situazioni soggettive coinvolte in questioni nelle quali l'autonomia e la stabilità dei rapporti costituisce di regola dimensione prioritaria rispetto alla tutela reale in forma specifica, per il rilievo che i profili tecnici e disciplinari hanno nell'ambito del mondo sportivo. Ambito nel quale, invero, le regole proprie delle varie discipline e delle relative competizioni si sono formate autonomamente secondo gli sviluppi propri dei diversi settori e si connotano normalmente per un forte grado di specifica tecnicità che va per quanto possibile preservato*”.

Dopo essersi soffermato sul quadro sistematico tracciato dalla Consulta nel definire il rapporto tra Giudice amministrativo e giudice sportivo ed i confini della tutela esercitabile dinanzi al primo, il Manuale esamina il significato del vincolo di giustizia sportiva e della c.d. *pregiudiziale sportiva*.

¹⁵ Come è noto, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza dell'11 ottobre 2017, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 24, 103 e 113 Cost., dell'art. 2 (comma 1, lett. b, e comma 2) del d.l. 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, conv. con mod. nella l. 17 ottobre 2003, n. 280). La recente citata sentenza della Corte Cost. n. 160 del 25 giugno 2019 fa seguito alla precedente decisione n. 49 del 7 febbraio 2011 nella quale il Giudice delle Leggi già aveva escluso che le norme dettate dall'art. 2, commi 1, lett. b, e 2, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, si ponessero in contrasto con gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione.

L'aggiornata disamina del tema della giustizia non manca di segnalare una importante innovazione normativa dettata dalla l. 30 dicembre 2018, n. 145 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*) che ha introdotto una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva e di competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio per le controversie relative alla ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche (cfr. comma 647).

Assai opportunamente il capitolo sulla giustizia sportiva, oltre a contenere puntuali riferimenti alla giurisprudenza ordinaria e amministrativa, richiama frequentemente l'interpretazione delle norme sportive fornita dai Giudici sportivi e, in particolare, dal Collegio di Garanzia dello Sport; fornendo così un'utile panoramica di quel *diritto vivente*, al quale la stessa Corte Costituzionale, discutendo di diritto sportivo, ha voluto conferire un significativo rilievo¹⁶.

L'attenzione si sposta, infine, sui metodi di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione (ADR) che, per la loro informalità, rapidità di svolgimento ed economicità, trovano sempre più spazio nel nostro ordinamento e che vanno diffondendosi anche nel mondo dello sport, il quale, peraltro, a livello internazionale, già forniva l'esempio del Tribunale Arbitrale dello Sport, con sede a Losanna.

Proprio all'arbitrato sportivo è dedicato l'ultimo capitolo del libro, che innanzitutto ne fornisce un inquadramento generale, qualificandolo come arbitrato irrituale ed amministrato, e ne definisce poi l'ambito di applicazione, sia sul piano oggettivo che soggettivo. Lo studio si sofferma particolarmente sull'arbitrato nelle controversie di lavoro sportivo, per il quale la diffusione nel calcio professionistico è favorita dalla previsione di clausole compromissorie nei contratti tipo adottati in molti sistemi federali sulla base degli accordi collettivi tra le federazioni e i rappresentanti delle categorie interessate. Nel mondo del calcio ne forniscono esempio gli accordi collettivi intervenuti tra la FIGC, la Lega Nazionale Professionisti di Serie A (L.N.P.A.) e l'A.I.C., dove si prevede l'inserimento nei contratti individuali di lavoro sportivo di una clausola compromissoria che deferisce ad un collegio arbitrale "*tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di detto contratto*

¹⁶V. i numerosi rinvii al *diritto vivente* contenuti nella motivazione della richiamata sentenza della Corte Cost. del 25 giugno 2019, n. 160.

ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente”; analoghe disposizioni sono contenute negli accordi collettivi stipulati dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B (L.N.P.B.) e dalla Lega Pro.

In questo quadro generale, che attesta la rilevanza e la diffusione dell'arbitrato nel sistema della giustizia sportiva, il Manuale segnala la significativa innovazione portata dal nuovo *Codice di Giustizia sportiva* della FIGC¹⁷, che, nella parte relativa al *Processo sportivo*, introduce un nuovo organo arbitrale, la *Camera arbitrale per le vertenze economiche*¹⁸.

6. Per la completezza e la chiarezza della trattazione, per le interessanti considerazioni sui profili privatistici degli istituti del diritto sportivo, per i tanti spunti ricostruttivi, per la ricchezza e l'aggiornamento dei riferimenti al quadro normativo e giurisprudenziale nella sua più recente evoluzione, l'Opera non solo si presenta come un ottimo sussidio per la didattica, ma fornisce anche agli studiosi stimoli di approfondimento e riflessione e ai professionisti un prezioso strumento di consultazione. E, allo stesso tempo, si offre agevolmente alla lettura di tanti appassionati di sport desiderosi di conoscere meglio l'apparato normativo che governa questo mondo, guardando oltre *'le regole del gioco'*.

Roma, 10 ottobre 2019
(Prima edizione)

Attilio Zimatore

¹⁷ Nuovo Codice approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 258 dell'11 giugno 2019.

¹⁸ Cfr. artt. 134, 135 e 136 del nuovo *Codice*, ove si prevedono la composizione e la competenza della Camera arbitrale, le regole del procedimento e l'esecutività delle decisioni rese dai Collegi arbitrali. Per l'art. 134, comma 2, la Camera *“ha competenza a giudicare: a) sulle controversie di natura economica tra società professionistiche, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 26; b) sulle controversie tra società professionistiche e tesserati professionisti che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale non soggette ad accordi collettivi, ove le norme dell'ordinamento statale non escludano la compromettibilità in arbitri; c) sulle controversie relative alle pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di società diverse da quelle di appartenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede disciplinare sportiva”*.

